



INFORMAZIONI SULLA DOMANDA DI RISCATTO DELLE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta (MOD. RIS.LP) e spedita a mezzo raccomandata A.R. all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica - Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 Roma, ovvero consegnata direttamente presso gli Uffici dell'Ente. Al modulo deve essere allegata la documentazione richiesta.

Soggetti ammessi e periodi riscattabili

Possono accedere al riscatto delle attività libero professionali, tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti da almeno 5 e non più di 7 anni e che abbiano esercitato, per il periodo antecedente al 1 gennaio 1996, la libera professione infermieristica.

Contribuzione dovuta

Per ogni anno o frazione di anno riscattato, si può alternativamente versare una somma pari al contributo soggettivo minimo vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero pari al 10% del reddito professionale prodotto. In ogni caso il versamento dovuto per ogni anno riscattato non può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo dovuto, ovvero, nel caso di frazioni di anno, alla misura del contributo soggettivo minimo frazionato, secondo le modalità di cui all'art.5, comma 1, del Regolamento di Previdenza.

Modalità di versamento dei contributi dovuti

- Unica soluzione, entro due anni dalla data di presentazione della domanda;
- Secondo un piano di rateizzazione non superiore a 5 anni, che abbia comunque termine prima della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. In tale ipotesi verrà applicato un tasso di dilazione pari al tasso legale annuo *pro-tempore* vigente, maggiorato di 5 punti percentuali.

La scelta deve essere effettuata in sede di presentazione della domanda.

Accettazione dell'onere di riscatto

L'accettazione dell'onere del riscatto da parte dell'interessato avverrà:

- in caso di versamento in un'unica soluzione: automaticamente al momento del versamento;
- in caso di rateizzazione: mediante invio della dichiarazione di accettazione dell'onere di riscatto (MOD. AOR.LP.), di una copia del piano di ammortamento predisposto dall'Ente, debitamente firmato per accettazione e di una copia di un documento di identità valido, da inviare agli Uffici dell'Ente, a **mezzo raccomandata A.R, entro 45 giorni dalla ricezione del provvedimento di riscatto**, pena la decadenza della domanda.

Effetti del riscatto

I contributi che formano oggetto di riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare l'anzianità contributiva dell'iscritto.

Le somme versate a titolo di riscatto vengono sommate al montante contributivo maturato e capitalizzate con riferimento all'anno di effettivo versamento.

In merito alla rivalutazione dei contributi versati a titolo di riscatto, valgono gli stessi criteri di capitalizzazione applicati ai contributi versati in corso di iscrizione.

Irrinunciabilità del riscatto

I contributi versati a titolo di riscatto non sono oggetto di rimborso, pertanto, in caso di pagamento integrale del riscatto, l'avente diritto, o i suoi superstiti, non potranno rinunciare al riscatto medesimo.

Nel caso di versamenti parziali, in particolar modo nei casi di rateizzazione, verranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto gli anni, o frazioni di anni, per i quali risulta interamente assolto il relativo onere contributivo.

Gli eventuali versamenti privi di effetto saranno imputati a titolo di contributo soggettivo per il periodo di contribuzione ordinaria.